

Aut. 5147/2022

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE 4A CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI

N. 2 /021

Il Tribunale di Bari / sezione 4a civile - ufficio fallimenti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. dott. Raffaella Simone - Presidente
2. dott. Assunta Napoliello - Giudice
3. dott. Laura Fazio - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (cfr. Cass., n. 5945/2013; Cass. n. 6886/2012) - è sita in Bari.

Va premesso che la società ricorrente in data 15.1.2021 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale "indiretta" e con apporto di finanza esterna ex artt. 186 bis l. fall., presentando la proposta di concordato e il piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e l.fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.:

Con decreto di questo Tribunale dell' 1.2.2021, con cui venivano evidenziate alcune criticità del piano e concesso termine per l'eventuale modifica integrazione del piano, la società depositava nota di chiarimenti ed integrazione del piano in data 24.2.2021 dalla società ricorrente.

Con decreto del 10.3.2021, il Tribunale, ai sensi degli artt. 160, 163 e 163- bis L.F., ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della FRECCIA DEL TIRRENO s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore e legale rappresentante, nominando quali Commissari Giudiziali l'avv. avv.to Leonardo Patroni Griffi e dott. Francesco Leo, fissata l'udienza di adunanza dei creditori, ha nominato il giudice delegato, ha disposto il versamento di un deposito cauzionale di € 80.000,00,



mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Nazionale del Lavoro - agenzia Palazzo di Giustizia - Piazza De Nicola – Bari e disposto l'apertura di una procedura competitiva per l'affitto e la successiva vendita dell'azienda come descritta nel contratto preliminare di affitto con offerta irrevocabile di acquisto (all. 17-G del piano concordatario dep. il 15.1.2021).

La ricorrente ha puntualmente adempiuto agli obblighi informativi periodici.

In data 11.5.2021 veniva svolta la procedura competitiva per l'affitto e la successiva vendita dell'azienda aggiudicato alla unica partecipante CONSERVA s.p.a. per l'importo di € 2.764.000,00.

Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (società di capitali) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed operante nel settore della logistica integrata e ingegneria logistica (nello specifico, coma da visura camerale :

“a) le attività di trasporto nazionale, internazionale, comunitario ed extracomunitario di merci su strada per conto proprio o di terzi, mediante automezzi propri e di terzi in affitto, comodato, noleggio e leasing, trasporto di qualsiasi tipo di merci compresi prodotti alimentari refrigerati, chimici, petroliferi ed esplosivi, rientranti nelle norme a.d.r., effettuare traslochi deposito spedizione e consegna di merce nonché ogni altra attività coordinata e connessa da un nesso di funzionalità e/o strumentalità con attività di trasporto l'attività di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, il trasporto, lo stoccaggio, l'immagazzinaggio ed il riciclaggio di rifiuti pericolosi e non, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti dall'impresa, essa potrà procedere alla gestione delle merci trasportate in magazzini propri e di terzi mediante la movimentazione delle stesse, il carico, lo scarico, lo stivaggio in locali attrezzati genericamente o specificatamente per conservazioni in ambienti surgelati;

b) l'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, anche di terzi, l'attività di carrozzeria per veicoli commerciali, nonché l'attività di collaudo di automezzi e costruzione di autoveicoli industriali di tipo stradale con trasformazione, allestimenti e montaggio di attrezzature e dispositivi;

c) lo svolgimento di ogni attività legata alla logistica integrata e alla ingegneria logistica, qualsiasi processo di automazione inerente il carico, lo scarico, e lo stivaggio di merci, nonché consulenze logistiche, piattaforme cross-docking, acquisizione di terminal per la gestione di rapporti intermodali, acquisizione e/o



costruzione di hardware e software per la gestione dei magazzini per conto proprio e di terzi (picking);

d) handling e manipolazione merci per conto terzi (allestimenti, etichettatura delle merci), movimentazioni interne di merci con personale proprio di terzi, attività di montaggio, smontaggio, assemblaggio di mobili, attrezzature e scaffalature, gestione e riparazione di bancali di ogni tipologia sia per conto proprio e sia per conto terzi, operazioni di carpenteria metallica di ogni genere;

e) la prestazione ad aziende terze di servizi di gestione tecnica e consulenza organizzativa, comunque inerente alla propria attività, l'affidamento in gestione a terzi dei propri veicoli da trasporto siano essi semirimorchi o veicoli di ogni genere o mezzi di sollevamento, la concessione in locazione, affitto, e noleggio di strutture, mezzi ed opere inerenti alla propria attività in modo parziale e/o totale;

f) la lavorazione, conservazione, immagazzinaggio, dosatura, confezione, imballaggio, lo stoccaggio, e per quanto attiene i prodotto alimentari, anche mediante l'utilizzazione di processi di prerrefrigerazione, congelazione, surgelazione, e comunque inerenti alla catena del freddo in genere, mediante celle frigorifere o altri impianti, per conto proprio o di terzi nello stato nazionale o all'estero, anche mediante la gestione di magazzini doganali e fiscali autorizzati secondo le norme legislative vigenti;

g) l'attività di acquisizione in proprietà, in affitto, in comodato, e leasing di beni immobili strumentali per lo svolgimento dell'attività sociale nonché di beni immobili da concedere in locazione o da rivendere, costituzione di magazzini, depositi ed autorimesse, noleggio di attrezzature tecniche e meccaniche necessarie allo svolgimento dell'attività stessa, sia sul territorio nazionale che all'estero;

h) il commercio di autovetture, autocarri, trattori stradali, rimorchi nuovi e usati. La società potrà inoltre assumere rappresentanze, depositi e concessioni inerenti ai suindicati prodotti da essa trattati e partecipare a gare relative ad appalti ed aste private e pubbliche. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, come innanzi precisato, e nei limiti dello stesso, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le assunzioni di interessenze e partecipazione in altre società italiane ed estere, imprese, consorzi e associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale sui beni immobili di proprietà sociale, in favore di terzi, in via occasionale e comunque non nei confronti



del pubblico nel rispetto della vigente normativa. Sono peraltro tassativamente escluse le attività di raccolta del risparmio, sotto qualsiasi forma di intermediazione finanziaria e quelle altre per le quali vige speciale disciplina”), il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1 comma 2, superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett. a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c), nonché la ricorrenza di uno stato di crisi della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti.

La domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, comma 4, L. Fall.; la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 2, L. Fall. è regolare e completa e la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano a firma del dott. Luca Veneziani ex art. 161 comma 3 risulta precisa, completa e congruamente motivata.

Lo stesso dicasi per l'integrazione alla proposta e al piano depositata il 22.2.2021, contenente una modifica delle condizioni di cui alla proposta irrevocabile di fitto e acquisto dell'azienda e l'ulteriore precisazione resa il 24.02.2021 in ordine all'errore materiale contenuto nella proposta, nella parte in cui questa erroneamente è stata indicata come avere contenuto esclusivamente liquidatorio.

Come previsto per il concordato con continuità aziendale “indiretta”, il piano contiene altresì un'analitica indicazione dei ricavi dell'affitto di azienda e dei proventi delle vendite sia del ramo di azienda già oggetto di affitto sia delle vendite degli altri immobili posti a disposizione del piano concordatario.

Il piano concordatario depositato in data 15.1.2021 ed integrato e precisato il 22 e il 24 febbraio prevede: -

- a)-Pagamento integrale di tutti i creditori in prededuzione comprese le spese di procedura;
- b)-Pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c. nn. 1 e 2 fino alla concorrenza del valore capiente nell'attivo ex art. 160 comma 2 lf;
- c)-Pagamento secondo trattamenti differenziati dei seguenti creditori organizzati nelle seguenti classi:

- **CLASSE 1** i creditori ipotecari fino a concorrenza del valore dei cespiti a garanzia (percentuale di soddisfazione prevista 100%), con diritto di voto limitatamente



all'ammontare della perdita economica subita dai medesimi creditori conseguente al ritardo del pagamento e determinata come appresso:

	Contabile	Montante	Quota con diritto di voto
ipotecari	7.597.400	7.598.160	109.315

- **CLASSE 2** con diritto di voto, i creditori privilegiati ex art. 2751 *bis* nn. 2 e 5 c.c., degradati in chirografo per incapienza dell'attivo: **percentuale di soddisfazione prevista 100%**;

- **CLASSE 3** con diritto di voto, i creditori ex art. 2753 c.c., ex art. 2758 comma 1 c.c., ex art. 2752 comma 1 e 2 c.c.: **percentuale di soddisfazione prevista 11,17%**;

- **CLASSE 4** con diritto di voto, i creditori privilegiati ex art. 2752 comma 3 c.c. a titolo di tributi locali degradati in chirografo per incapienza dell'attivo: **percentuale di soddisfazione prevista 8,50%**;

- **CLASSE 5** con diritto di voto, i creditori chirografari *ab origine* : **percentuale di soddisfazione prevista 7,00%**.

Il piano si articolerà come segue:

1. la continuità aziendale c.d. indiretta attraverso la cessione dell'azienda alla Conserva s.p.a. – analogamente contestuale anche per le aziende di Pivot s.r.l. e Effegi s.r.l. in liquidazione – previo affitto con offerta irrevocabile all'acquisto per un prezzo di € 2.764.000,00, sempre a seguito (a) di esperimento di procedura per offerte concorrenti ex art. 163-bis l.f. e (b) dell'omologazione definitiva dei tre concordati Effegi s.r.l., Pivot s.r.l. e La Freccia del Tirreno s.r.l.;

2. la prosecuzione fino all'omologazione della ordinaria continuità sostanziale del debitore freccia del Tirreno S.r.l. in liquidazione esattamente come già prevista, eseguita e deliberata dal Tribunale nel procedimento rinunciato RGN 30/2018, con garanzia di attualità – alle identiche condizioni e senza oneri oltre che in attestato equilibrio economico – di tutti i contratti e rapporti aventi ad oggetto anche il godimento dei mezzi e il distacco del personale;

3. l'apporto di nuova c.d. "finanza esterna" per complessivi € 532.446,17 già depositata dai sigg.ri Donato e Damiano Conserva con provvista finanziaria ricavata dal pagamento, in proprio favore e da parte della Conserva spa, del prezzo di acquisto delle proprie quote della Immobiliare Conserva srl;



4. per il valore di realizzo per l'importo non inferiore ad € 1.000.000,00 degli immobili meglio descritti a pag. 13 del ricorso (terreno in Roma in località Pescaccio di proprietà della Immobiliare Conserva srl e terreno in Bitonto di proprietà di Pietro Conserva e Giannelli Angela, muniti di vincolo di destinazione);

5. transazione tributaria e contributiva ex art. 182 ter lf;

6. alcune compensazioni ex art. 56 lf di crediti infragruppo;

7. la previsione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, con conseguente equiparazione a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo del pagamento, con determinazione di tale perdita economica sulla base del differenziale tra il valore nominale dei crediti, maggiorato degli interessi legali da corrispondere fino alla presumibile data di soddisfo e quello attualizzato dei pagamenti dei medesimi crediti al momento della presentazione della domanda di concordato, sulla base di un tasso di sconto pari al tasso medio di mercato (Euribor 6 mesi a gennaio 2021 più 200 bps di spread) applicato dal sistema bancario nazionale ai finanziamenti alle imprese.

Il piano di concordato che la società La Freccia del Tirreno srl in liquidazione ha proposto ai creditori prevede "la continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. mediante affitto con offerta irrevocabile all'acquisto" al prezzo di € 2.764.000,00;

L'attivo ed il passivo concordatario esposto dalla società è il seguente:

l'attivo estimativo concordatario per la soddisfazione dei creditori della Società ammonta ad Euro 8.558.000,00 mentre il passivo da soddisfare è pari ad Euro 42.667.000,00; i tempi di esecuzione del concordato sono stati stimati in anni tre a decorrere dalla data di omologazione.

I Commissari depositavano in data 15.07.2022 la relazione ex art. 172 l. fall. in cui hanno evidenziato che la soluzione concordataria risulta certamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare, tenuto conto che non si genererebbero i flussi di cassa della continuità indiretta, verrebbe meno la cd "finanza esterna" messa a disposizione, rimarrebbero insoddisfatti tutti i creditori chirografari (compensati nella misura del 7%), i creditori privilegiati (Erario per la quota degradata a chirografo ed Enti Previdenziali) ed Erario per tributi indiretti ex art. 2758 c.civ. (per i privilegiati il piano, invece, prevede una soddisfazione tra l'8,5% e l'11,87%), perdita di forza lavoro conseguente a licenziamento (400 dipendenti), in uno alla tempistica di pagamento.



In data 25.01.2022 si teneva l'adunanza dei creditori, originariamente dffissata per il 23.11.2021 e rinviata su istanza dei Commissari.

All'esito dell'adunanza dei creditori, i Commissari Giudiziali depositavano, in data 18.02.2022, relazione nella quale davano atto che:

- nessun creditore aveva formulato osservazioni o contestazioni;
- i voti favorevoli rappresentano crediti pari a € 27.740.710,00, il tutto su un totale di crediti in chirografo ammessi al voto pari a € 32.977.709, con maggioranza richiesta di € 16.488.855 e con raggiungimento della maggioranza nelle classi nn. 2-3-5 come richiesto dall'art, 177, 1° comma, L.F., sicchè la proposta è stata validamente approvata.

Il Tribunale, con decreto del 16.3.2022, dato atto di quanto in precedenza illustrato, fissava l'udienza del 16.5.2022, poi rinviata a quella del 30.5.2022, per l'omologa del concordato, convocando le parti, i commissari giudiziali e ordinando che il decreto di convocazione fosse pubblicato a norma dell'art. 17 l.f. e notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

La società proponente, che notificava ritualmente e tempestivamente il decreto di fissazione dell'udienza del procedimento di omologazione (v. nota deposita del 27.5.2022), depositava in data 4 .5.2022 memoria di costituzione nel procedimento di omologa insistendo nella richiesta.

I commissari in data 07.04.2022 depositavano parere motivato ex art. 180 l. fall., con il quale esprimevano parere favorevole all'omologazione del concordato.

All'esito della udienza, il Tribunale riservava la decisione.

Come è noto, ai sensi dell'art. 182 ter, co. 1, l. fall. “Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a



quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”.

La disposizione, rubricata “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, in primo luogo sancisce la regola per la quale la soddisfazione del credito erariale o previdenziale non può essere inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In secondo luogo, per quel che rileva in questa sede, prescrive che per la quota di credito chirografaria, per natura o per effetto del degrado, “il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”;

Infine, stabilisce che la quota di credito privilegiato eventualmente degradata al chirografo deve essere necessariamente inserita in apposita classe.

Nella specie, le classi sono state correttamente formate e le maggioranze di cui all'art. 177 lf risultano raggiunte come per legge.

Ciò posto, il Tribunale è altresì tenuto ad accertare l'idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato (cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10).

Al riguardo, precisa Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521 che il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia "non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (..) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela", essendo evidenti "le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo



vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto", con conseguente valorizzazione del "compito di tutela della legalità del procedimento (..) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, l.f.)".

Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa – in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione – nei seguenti passaggi: I) verifica della "idoneità della documentazione prodotta" (per completezza e regolarità) "a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori"; II) accertamento della "fattibilità giuridica della proposta"; III) valutazione della sua "effettiva idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", intesa come fattispecie legale tipica "avente ad oggetto la regolazione della crisi", attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori", in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito di esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". In questa prospettiva, anche la fattibilità del piano - intesa come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" - sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al Tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore ("così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario") ed anche valutare - quantomeno "se emergente prima facie" - "l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti", sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola "fattibilità giuridica", consentendo l'arresto della procedura solo se le "modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili", non anche quando "entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore", dei cui rischi è giusto "si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".

Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva all'arresto delle citate sezioni unite, ha affermato che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso



dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti", precisandosi che tale "controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014).

La Corte ha quindi ribadito che il controllo del Tribunale "va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", sicché rientrano nell'ambito di detto controllo " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica" (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083).

Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità del piano e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori), senza che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge), né aspetti che rendano astrattamente impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente ex ante e perciò aleatoria.



Con riferimento in particolare alla fattibilità del piano si richiamano le conclusioni dei CC.GG. espresse nella relazione ex art. 172 e confermate nel parere ex art. 180 L.F..

I commissari hanno poi verificato l'attendibilità dei dati economico-patrimoniali e finanziari di partenza, la coerenza e la congruità dei criteri utilizzati per lo sviluppo del Piano, l'adeguatezza e la fondatezza delle assunzioni poste alla base delle proiezioni dei risultati attesi nell'intero arco di periodo del Piano.

Quanto alla maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, i commissari i Commissari giudiziali – dopo le analoghe affermazioni dell'Attestatore – si sono già chiaramente espressi formalmente in termini di pacifica e assoluta convenienza della proposta, sia nella Relazione ex art. 172 l.f., sia nella Relazione ex art. 178, sia infine nella relazione. Tale valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria è stata confermata nel parere ex art. 180 l. fall. che in parte qua vanno integralmente richiamate

Il Tribunale non ha ragione di discostarsi da quanto osservato e ritenuto dai commissari giudiziali, i quali hanno svolto i loro accertamenti e le loro valutazioni in modo completo, chiaro e congruo.

Poiché i creditori dissenzienti - pur regolarmente notiziati della fissazione dell'udienza - non hanno proposto opposizioni, il Tribunale, completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533), può procedere alla omologa del Concordato.

All'omologazione del concordato consegue la definitiva improcedibilità delle istanze di fallimento pendenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale ex art. 186 bis LF, liquidazione di beni ed apporto di finanza esterna nei termini di cui in narrativa da FRECCIA DEL TIRRENO srl in liquidazione”, con sede legale in (Bari), in persona del legale rapp.te p.t.;

DICHIARA



improcedibili le istanze di fallimento pendenti;

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

1. i Commissari Giudiziali vigileranno costantemente sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologazione, oltretché alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori e riferiranno al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; dovranno riferire al Tribunale nel caso in cui dovessero rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;

2. la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, nonché in favore dei creditori privilegiati e chirografari alle scadenze fissate nel piano concordatario, avverrà sulla base delle risorse già nella disponibilità del commissario o messe a disposizione dalla società, nel rispetto delle tempistiche previste, previa comunicazione ai creditori ed al Commissario e con il visto del commissario; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto del Commissario (o dal Commissario, previa comunicazione alla società, per le somme nella disponibilità della procedura, con l'autorizzazione del G.D. trattandosi di conto vincolato);

3. la Società, fermo restando che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la gestione del patrimonio e per la continuità indiretta aziendale, dovrà inviare al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti; il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente;

DISPONE

che i Commissari abbiano accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Tribunale per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato

RISERVA



al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato, di cui daranno atto i Commissari Giudiziali (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e delle assegnazioni ai creditori chirografari) la Società ed il commissario depositeranno in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori ex art. 31-bis l.f.;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, ai Commissari Giudiziali ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art.17 l.f. e 180, co. 5 l. fall.;

MANDA

ai Commissari Giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31-bis l.f.

DISPONE

la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e sul portale di EDICOM, a cura dei commissari giudiziali.

Così deciso in Bari il 27.06.2022

Il Giudice Relatore

Laura Fazio

Il Presidente

Raffaella Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BARI, il 27/6/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Dot.ssa Maria Vitelli)

ne

